



**CORTE DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO**  
*Servizio penale*

Rel. 47/2014

Roma, 16 luglio 2014

***Orientamento di giurisprudenza***

**Rassegna della giurisprudenza di legittimità in materia di stupefacenti dopo gli interventi della Corte costituzionale e le recenti modifiche legislative**



## **Rassegna della giurisprudenza di legittimità in materia di stupefacenti dopo gli interventi della corte costituzionale e le recenti modifiche legislative.**

### **Sommario**

Premessa - **1.** La trasformazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 da circostanza attenuante a reato autonomo, effetti in tema di: **1.a.** caratteri costitutivi della fattispecie e sua conformità al quadro costituzionale; **1.b.** individuazione del termine di prescrizione del reato; **1.c.** individuazione della norma più favorevole. - **2.** Cognizione della Corte di cassazione e rilevanza d'ufficio della nullità sopravvenuta della sentenza impugnata determinata: **2.a.** dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena; **2.b.** da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. - **3.** Illegalità sopravvenuta della pena determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ovvero dalle novelle legislative che hanno interessato la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; **3.a.** con riguardo alle sentenze di condanna emesse all'esito di giudizio ordinario o di giudizio abbreviato; **3.b.** con riguardo alle sentenze di applicazione concordata della pena; **3.c.** con riguardo alla pena inflitta a titolo di continuazione. - **4.** Incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 sulle misure cautelari personali in atto. - **5.** Incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 sul consumo personale di sostanze stupefacenti. - **6.** Il sistema tabellare introdotto dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79 e la circostanza aggravante dell'ingente quantità.

### **Normativa di riferimento:**

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309  
D.L. 30 dicembre 2005, n. 272  
L. 21 febbraio 2006, n. 49  
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146  
L. 21 febbraio 2014, n. 10  
D.L. 20 marzo 2014, n. 26  
L. 16 maggio 2014, n. 79

## **Premessa**

Con la presente rassegna si intende fornire un primo quadro delle decisioni assunte dalla Corte di cassazione all'indomani della novellazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - nonché degli interventi normativi ad essa seguiti - attesa la loro significativa incidenza sulla disciplina in tema di stupefacenti.

Le sentenze, tutte pronunciate nel primo semestre del 2014, sono state inserite in rassegna secondo la struttura propria della massima, per renderne agevole la lettura nonché per consentire la veloce verifica dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, talvolta determinati anche dalla peculiarità del caso di specie.

I temi trattati in rassegna sono stati individuati in ragione delle questioni affrontate dalle singole sezioni in sede di prima applicazione delle modifiche normative determinatesi sia per scelta legislativa sia per intervento censorio della Corte costituzionale.

### **1.a. La trasformazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 da circostanza attenuante a reato autonomo, effetti in tema di caratteri costitutivi della fattispecie e sua conformità al quadro costituzionale.**

#### **1) Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 11110, Kiogwu.**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 - Caducazione implicita - Esclusione.

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come modificata dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, che non è stata implicitamente caducata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006). (Conf. n. 11128 del 2014, non mass.).

#### **2) Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 14288, Cassanelli**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Riformulazione operata dal D.L. n. 146 del 2013 - Natura - Reato autonomo - Ragioni.

L'ipotesi lieve di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73, comma quinto del d.P.R. n. 309 del 1990), così come riformulata dall'art. 2, comma primo lett. a) del D.L. n. 146 del 2013, configura una fattispecie autonoma di reato rispetto a quella contemplata dal primo

comma primo dello stesso articolo, secondo le indicazioni desumibili dal criterio testuale, da quello sistematico e dall'analisi dell' "intentio legis", non contrastate da decisivi argomenti di segno opposto.

### **3) Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5143, Skiri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73 comma quinto del d.P.R. n. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. n. 146 del 2013 - Natura giuridica - Reato autonomo - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, così come modificata dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, costituisce un'autonoma figura di reato e non più una circostanza attenuante. (In applicazione del principio, affermato in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. citato, la Corte ha annullato con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio).

### **4) Sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 9892, Bassetti ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Caratteri costitutivi della fattispecie - Continuità con il passato - Indicazione.

In tema di stupefacenti, l'avvenuta trasformazione della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato - per effetto dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - non ha comportato alcun mutamento nei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, che continua ad essere configurabile nelle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio

### **5) Sez. IV, 28 febbraio 2014, n. 10514, Verderamo**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Caducazione implicita della disposizione - Esclusione.

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, la quale non è stata implicitamente caducata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e conserva una propria giustificazione sistematica anche nel mutato quadro di riferimento generale, operante una distinzione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta incriminata riguardi le "droghe pesanti" o le "droghe leggere".

**6) Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 14288, Cassanelli**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, modificato dal D.L. n. 146 del 2013 - Sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 - Caducazione implicita - Esclusione.

La norma introdotta dal D.L. n. 146 del 2013 per la nuova regolazione dei casi di lieve entità in materia di stupefacenti è rimasta inalterata dopo la sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 che, dichiarando l'illegittimità per motivi procedurali degli artt. 4-bis e 4 - vices del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006), ha ripristinato il testo originario dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, senza coinvolgere la modifica del comma quinto, stabilita con disposizione successiva a quella colpita da censura e da essa indipendente (Conf. nn. 11128 e 13903 del 2014, non mass.).

**7) Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 15020, Bushi**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Caratteri costitutivi della fattispecie - Continuità con il passato - Indicazione.

In tema di stupefacenti, l'avvenuta trasformazione della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato - per effetto dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - non ha comportato alcun mutamento nei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, che continua ad essere configurabile nelle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Conf. 27480 del 2014 e 29260 del 2014, non mass.)

**8) Sez. IV, 24 aprile 2014, n. 20225, De Pane e altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Caducazione implicita della disposizione - Esclusione.

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, la quale conserva una propria giustificazione sistematica anche nel mutato quadro di riferimento generale, operante una distinzione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta incriminata riguardi le "droghe pesanti" o le "droghe leggere", tale da non risultare contrastante con l'art. 3 Cost.

***1.b. La trasformazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 da circostanza attenuante a reato autonomo, effetti in tema di individuazione del termine di prescrizione del reato.***

**1) Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 14288, Cassanelli**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Riformulazione operata dal D.L. n. 146 del 2013 - Configurazione quale reato autonomo - Effetti sul computo della prescrizione.

Dalla riformulazione della "ipotesi lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti, determinata dal D.L. n. 146 del 2013, discende, con il superamento della pregressa configurazione circostanziale, un più favorevole regime del termine di prescrizione che, in base alla regola stabilita dall'art. 157, comma primo, cod. pen., dovrà ora computarsi sulla base della pena edittale stabilita per la nuova fattispecie autonoma di reato, attestandosi sulla breve misura di sei anni, prorogabile fino alla durata di sette anni e mezzo in caso di atti interruttivi.

**2) Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 14994, Desideri ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Termine di prescrizione - Individuazione

In tema di stupefacenti, per effetto dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è trasformata da circostanza attenuante ad

ipotesi autonoma di reato, il quale si prescrive nel termine ordinario di sei anni ed in quello massimo di anni sette e mesi sei.

**3) Sez. IV, 15 aprile 2014, n. 22277, Cortese**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Termine di prescrizione - Individuazione.

In tema di stupefacenti, per effetto dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è trasformata da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, il quale si prescrive nel termine ordinario di sei anni ed in quello massimo di anni sette e mesi sei.

**4) Sez. III, 13 marzo 2014, n. 23904, Mariotti ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Termine di prescrizione - Individuazione.

I reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativi a sostanze stupefacenti inserite nelle vecchie tabelle 1 e 3 allegate al citato decreto, commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, o per i quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si prescrivono, ove sia stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - come modificato dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - nel termine ordinario di sei anni ed in quello massimo di anni sette e mesi sei.

**5) Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 27624, Horvat ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Termine di prescrizione - Individuazione - Applicazione retroattiva - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di stupefacenti, per effetto dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è trasformata da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, il quale si prescrive nel termine ordinario di sei anni ed in quello massimo di anni sette e mesi sei, termine applicabile retroattivamente, ove più favorevole.

***1.c. La trasformazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 da circostanza attenuante a reato autonomo, effetti in tema di individuazione della norma più favorevole.***

**1) Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 6142, Di Donato**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Effetti - Successione di leggi nel tempo - Individuazione della norma più favorevole - Criteri - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela complessivamente di maggior favore per il reo, non consentendo più il giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio che la novella legislativa dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 comportava un trattamento sanzionatorio di maggior favore per l'imputato, giacché non consentiva il bilanciamento con la ritenuta recidiva ex art. 69 cod. pen.).

**2) Sez. IV, 11 febbraio 2014, n. 11525, Sotgiu**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Novella legislativa - Reato autonomo - Configurazione - Trattamento sanzionatorio - Maggior favore per il reo - Sussistenza.

L'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990, a seguito della modifica apportata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 2014, n. 10, integra un'autonoma fattispecie di reato concernente i "fatti di lieve entità" di detenzione illecita di sostanza stupefacente, il cui trattamento sanzionatorio si rivela di maggior favore rispetto a quello previsto nel testo previgente.

**3) Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 14288, Cassanelli**

548 FONTI DEL DIRITTO - 018 SUCCESSIONE DI LEGGI

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Disciplina più favorevole in concreto - Individuazione - Effetti sulla prescrizione del reato - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicazione del principio di prevalenza della disciplina in concreto più favorevole sancito dall'art. 2, comma quarto, cod.

pen., devono essere considerate non solo le modificazioni concernenti la pena, ma anche l'incidenza del 'novum' sulla prescrizione del reato, quando quest'ultima, in seguito all'applicazione della disciplina sopravvenuta, risulti già maturata. (Fattispecie relativa alle modifiche del regime della prescrizione derivate dalla nuova configurazione quale reato autonomo dell'ipotesi lieve di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti).

**4) Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 14293, Antonuccio**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Ipotesi lieve - Sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014 - Effetti sulla disciplina dei fatti commessi nel vigore della normativa dichiarata incostituzionale - Ripristino della previgente disciplina sanzionatoria - Rapporti con il sopravvenuto D.L. n. 146 del 2013 - Prevalenza della disciplina originaria ex art. 2, comma quarto, cod. pen.

Le condotte illecite di lieve entità in tema di sostanze stupefacenti "leggere" commesse e giudicate nel vigore delle previsioni sanzionatorie del D.L. n. 272 del 2005 (convertito dalla legge n. 49 del 2006), a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di detta normativa (Corte cost. n. 32 del 2014), devono essere punite alla stregua delle più favorevoli previsioni originarie dell'art. 73, comma quinto del d.P.R. n. 309 del 1990, ripristinate per effetto della pronuncia della Consulta. Detta disciplina, prevedendo un massimo e un minimo edittale meno elevati anche di quelli introdotti dal sopravvenuto D.L. n. 146 del 23.12.2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014), prevale su questi ultimi che pertanto potranno essere applicati soltanto ai reati commessi dalla data della sua entrata in vigore (24.12.2013).

**5) Sez. IV, 14 marzo 2014, n. 15048, Conter**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Effetti - Successione di leggi nel tempo - Normativa più favorevole - Individuazione rimessa al giudice di merito.

In tema di stupefacenti, stante la modifica normativa realizzata dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha trasformato la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, differenziandola rispetto al testo previgente con specifico riguardo al regime sanzionatorio, spetta al giudice di merito, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., individuare quale sia la disposizione più favorevole all'imputato tra quelle succedutesi nel tempo e determinare il trattamento sanzionatorio irrogabile.

**6) Sez. III, 13 marzo 2014, n. 23904, Mariotti ed altro**

548 FONTI DEL DIRITTO - 018 SUCCESSIONE DI LEGGI

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Legge più favorevole al reo - Criteri di individuazione - Comparazione in concreto - Fattispecie in tema di stupefacenti.

In ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo (In applicazione del principio la Corte ha rilevato come per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 risalente all'anno 1999 dovesse, ai fini della prescrizione, considerarsi più favorevole la disciplina introdotta dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, disposizione che ha applicato, dichiarando, per l'effetto, prescritto il reato contestato).

**7) Sez. IV, 28 maggio 2014, n. 27619, Taiek ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Effetti - Successione di leggi nel tempo - Individuazione della norma più favorevole - Criteri - Fattispecie in tema di droghe cosiddette "pesanti".

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela per le cosiddette "droghe pesanti" di maggior favore per il reo, non consentendo più il giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio che la novella legislativa dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 comportava un trattamento sanzionatorio di maggior favore per l'imputato, giacché non consentiva il bilanciamento con la ritenuta recidiva ex art. 69 cod. pen.).

**8) Sez. III, 12 giugno 2014, n. 27952, Brunitto**

548 FONTI DEL DIRITTO - 018 SUCCESSIONE DI LEGGI

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Legge più favorevole al reo - Criteri di individuazione - Comparazione in concreto - Necessità - Fattispecie in tema di stupefacenti.

In ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse

discipline sostanziali succedutesi nel tempo. (In motivazione la Corte ha rilevato come per la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, potrebbe rivelarsi per le sole droghe cosiddette "leggere" di maggior favore l'originaria previsione della circostanza attenuante ad effetto speciale, laddove essa sia giudicata prevalente rispetto ad eventuali circostanze aggravanti nonché alla recidiva).

### **9) Sez. III, 12 giugno 2014, n. 27955, Giberti**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Successione di leggi nel tempo - Norma più favorevole - Indicazione.

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come da ultimo modificata dall'art. 2 d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, costituisce una ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela di maggior favore per il reo sia per le "droghe pesanti" sia per le "droghe leggere".

### ***2.a. Cognizione della Corte di cassazione e rilevanza d'ufficio della nullità sopravvenuta della sentenza impugnata determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena.***

### **1) Sez. VI, 6 marzo 2014, n. 12727, Rubino ed altri**

661 IMPUGNAZIONI - 065 cognizione della corte di cassazione

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Inammissibilità del ricorso - Assenza di censure del ricorrente sul punto - Rilevanza di ufficio - Configurabilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, e di assenza di specifica doglianza, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva quantificato la pena per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a droghe "leggere" avendo riguardo al limite edittale previsto dalla disposizione nel testo vigente "ex lege" 21 febbraio 2006, n. 49, in epoca anteriore alla

sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, per effetto della quale è divenuta applicabile la più favorevole disciplina precedente).

**2) Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 13878, Mohamed**

661 IMPUGNAZIONI - 065 cognizione della Corte di cassazione

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Rilevabilità di ufficio - Configurabilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena irroganda, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cd. "droghe leggere" dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 9.10.1990, n. 309, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali).

**3) Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 14995, Lampugnano ed altro**

661 IMPUGNAZIONI - 094 ricorso - IN GENERE

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Pubblicazione di sentenza di incostituzionalità successiva alla presentazione del ricorso - Procedimenti in corso dinanzi alla Cassazione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, consente al ricorrente di giovarsene, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione (Conf. 18828 del 2014 non mass.).

**4) Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 15157, La Rosa**

661 IMPUGNAZIONI - 065 cognizione della Corte di cassazione

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Declaratoria di illegittimità costituzionale, successiva alla presentazione del ricorso, relativa al trattamento sanzionatorio - Procedimento in corso dinanzi alla Cassazione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, la nullità sopravvenuta della sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale -

intervenuta prima della presentazione del ricorso per cassazione - di una norma concernente il trattamento sanzionatorio, può essere fatta valere dal ricorrente purché egli, con i motivi originari di impugnazione, abbia investito la Corte del controllo sul punto della motivazione relativo alla determinazione della pena.

**5) Sez. IV, 12 marzo 2014, n. 16245, Iori ed altri**

661 IMPUGNAZIONI - 065 cognizione della corte di cassazione

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Ricorso inammissibile - Rilevabilità di ufficio della nullità - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena irroganda, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cd. "droghe leggere" dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309/1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali. (Conf. n. 16252 del 2014 non mass.)

**6) Sez. IV, 15 maggio 2014, n. 22293, Kure**

661 IMPUGNAZIONI - 065 cognizione della corte di cassazione

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Rilevabilità di ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena irroganda, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cd. "droghe leggere" dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe

dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309/1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali. (Conf. n. 25253 del 2014, non mass. sul punto) .

**7) Sez. IV, 12 marzo 2014, n. 24606, Rispoli**

661 IMPUGNAZIONI - 094 ricorso - IN GENERE

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Pubblicazione di sentenza di incostituzionalità successiva alla presentazione del ricorso - Procedimenti in corso dinanzi alla Cassazione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento consente al ricorrente di giovarsene, purché i motivi originari di ricorso abbiano demandato alla Corte di cassazione, in forma anche indiretta, un controllo della motivazione in tema di definizione della pena. (Fattispecie relativa alla sentenza n. 32 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni modificatrici del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, come introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, determinando la reviviscenza delle originarie sanzioni edittali).

**8) Sez. IV, 6 maggio 2014, n. 24638, Valle**

661 IMPUGNAZIONI - 062 cassazione - IN GENERE

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Ricorso tardivo - Inammissibilità - Illegalità sopravvenuta della pena inflitta - Irrilevabilità.

L'inammissibilità, per tardività, del ricorso in cassazione preclude la rilevabilità della sopravvenuta illegalità della pena dovuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, da operarsi in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norme ad esso attinente, può essere dedotta in sede esecutiva).

**9) Sez. IV, 15 maggio 2014, n. 25216, Marena ed altro**

661 IMPUGNAZIONI - 065 cognizione della corte di cassazione

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Ricorso inammissibile - Rilevabilità di ufficio della nullità - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al

trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena irroganda, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cd. "droghe leggere" dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309/1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali).

**2.b. Cognizione della Corte di cassazione e rilevanza d'ufficio della nullità sopravvenuta della sentenza impugnata determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi.**

**1) Sez. III, 30 aprile 2014, n. 27066, Frattolino ed altri, in corso di mass.**

661 IMPUGNAZIONI - 065 COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Modifica normativa del trattamento sanzionatorio - *Ius superveniens* più favorevole - Rilevanza di ufficio - Esclusione - Fattispecie.

L'inammissibilità del ricorso in cassazione per manifesta infondatezza o mancanza di specificità dei motivi, non consente l'applicazione dello "ius superveniens più favorevole". (Fattispecie relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90).

**2) Sez. IV, 13 marzo 2014, n. 27600, Buonocore, in corso di mass.**

661 IMPUGNAZIONI - 065 COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Modifica normativa del trattamento sanzionatorio - *Ius superveniens* più favorevole - Illegalità sopravvenuta della pena - Rilevanza di ufficio - Configurabilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi, che si riveli più favorevole per l'imputato. (Fattispecie relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90).

### **3) Sez. IV, 28 maggio 2014, n. 28164, Barhoumi**

661 IMPUGNAZIONI - 065 COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Modifica normativa del trattamento sanzionatorio - *Ius superveniens* più favorevole - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla modifica normativa - Illegalità sopravvenuta della pena - Configurabilità - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena applicata, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi, che si riveli più favorevole per l'imputato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, che aveva individuato la pena base in anni due di reclusione, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90).

***3.a. Illegalità sopravvenuta della pena determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ovvero dalle novelle legislative che hanno interessato la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alle sentenze di condanna emesse all'esito di giudizio ordinario o di giudizio abbreviato.***

### **1) Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 14293, Antonuccio**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Condotte illecite di lieve entità - Dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 49 del 2006 - Effetti sul trattamento sanzionatorio - Reviviscenza della più favorevole disciplina previgente - Ricorso per cassazione - Applicabilità della disciplina "ripristinata" - Condanna a pena sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale vigente all'epoca del fatto - Annullamento con rinvio - Necessità.

Deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell'applicazione della disciplina più favorevole prevista dal testo originario della disposizione, ripristinata a seguito dell'annullamento per incostituzionalità degli artt. 4 *bis* e 4 *VICES TER* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla l. 2 febbraio 2006, n. 49 (sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014), quando la pena base sia stata determinata nel provvedimento impugnato in termini sensibilmente distanti dai limiti edittali minimi, sì da imporre una nuova globale valutazione del fatto nel confronto con la nuova cornice edittale, valutazione non consentita in sede di legittimità.

## **2) Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 14984, Costanzo**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio – Regime di maggior favore per il reo – Configurabilità – Effetti – Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena – Condizioni.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento il minimo edittale previsto dalla disciplina incostituzionale, corrispondente all’attuale massimo della pena.

## **3) Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 14995, Lampugnano ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio – Regime di maggior favore per il reo – Configurabilità – Effetti – Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena – Condizioni.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento il minimo edittale previsto dalla disciplina incostituzionale, corrispondente all’attuale massimo della pena. (Conf. 21609 e 21614 del 2014 non massimate).

## **4) Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 15152, Murgeri ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Disciplina applicabile in tema di "droghe leggere" - Sentenza n. 32 del 2014 della corte costituzionale - Effetti - Reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio più favorevole - Conseguenze.

In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con

riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", non impone al giudice di appello di mitigare la pena inflitta in primo grado nella vigenza della normativa dichiarata incostituzionale, qualora detta pena rientri nella "forbice edittale" della disciplina tornata in vigore ed il giudice, con adeguata motivazione, la ritenga adeguata e proporzionata rispetto alla gravità della condotta. Qualora invece la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nel minimo, il giudice d'appello sarà tenuto a rimodulare il trattamento sanzionatorio, rendendolo conforme ai nuovi più favorevoli minimi edittali.

**5) Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 15157, La Rosa**

661 IMPUGNAZIONI - 108 CASI

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI - Rideterminazione della pena - Limiti - Indicazione - Fondamento - Fattispecie in tema di stupefacenti.

La Corte di cassazione può procedere direttamente alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna per il delitto di detenzione di marijuana emessa nel vigore dell'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 32 del 2014. Nell'affermare il principio, la S.C. ha rideterminato la pena ai sensi dell'originario comma quarto dell'art. 73 oggi nuovamente in vigore, utilizzando gli stessi parametri - pena detentiva nel minimo, pena pecuniaria superiore al minimo del 4%, aumento di due terzi per la recidiva, ulteriore aumento di tre giorni e tre euro per la continuazione, riduzione di un terzo per il rito abbreviato - fatti propri dal giudice di merito).

**6) Sez. III, 19 marzo 2014, n. 16699, Omari**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Trasformazione - Pena inflitta in epoca antecedente alla modifica normativa - Illegalità sopravvenuta - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, avuto presente che, pur a fronte dell'avvenuta trasformazione del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, la previsione del fatto - reato sanzionato è rimasta immutata, l'annullamento della sentenza per illegalità sopravvenuta della pena è possibile soltanto nel caso in cui sia stata inflitta una pena non più prevista dalla legge oppure quando la

favorevole portata della circostanza attenuante sia stata elisa in ragione del giudizio di bilanciamento con circostanze aggravanti (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata all'imputato, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, la pena di anni uno e mesi due di reclusione per detenzione illecita di hashish).

### **7) Sez. VI, 8 aprile 2014, n. 19241, Pantaloni**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze – Calcolo della pena ad opera della Corte di cassazione – Ammissibilità – Condizioni.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale e la Corte di cassazione può procedere direttamente a rideterminare il nuovo trattamento sanzionatorio ove il giudice di merito abbia espressamente determinato la pena inflitta sulla base del minimo edittale (Conf. 19242 del 2014, non mass.).

### **8) Sez. IV, 2 aprile 2014, n. 19267, Festante ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze – Illegalità sopravvenuta della pena – Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina

dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei di reclusione, espressamente riferendosi alla sanzione edittale minima, divenuta, per effetto della pronuncia di incostituzionalità, il limite edittale massimo).

**9) Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 21064, Napoli, in corso di mass.**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze – Rideterminazione della pena - Annullamento con rinvio.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del nuovo trattamento sanzionatorio (Conf. 24613 del 2014, non mass.)

**10) Sez. IV, 6 maggio 2014, n. 22282, Guarnieri ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze – Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna per l’illegalità della pena – rilevabile anche d’ufficio – inflitta utilizzando i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, con consequenziale rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del nuovo trattamento sanzionatorio. (Conf. 22283 del 2014, non mass.)

**11) Sez. VI, 6 marzo 2014, n. 24736, Cordone**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Simultanea detenzione di "droghe pesanti" e "droghe leggere" - Soppressione della distinzione tabellare ad opera della legge n. 49 del 2006 - Erronea applicazione della continuazione, nel vigore di detta legge, da parte del giudice di merito - Effetti della sentenza n. 32 del 2014 - Reviviscenza della precedente disciplina basata sulla distinzione tra "droghe pesanti" e "droghe leggere" - Applicabilità, quale "lex mitior", della norma dichiarata incostituzionale - Esclusione.

Qualora si proceda per illecita detenzione di "droghe pesanti" e "droghe leggere", non può essere annullata la sentenza che - applicando erroneamente l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 49 del 2006 - abbia aumentato la pena per la continuazione, poiché tale incremento risulta conforme al citato art. 73, nel testo tornato in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che l'applicazione quale "lex mitior" della norma dichiarata incostituzionale può essere invocata qualora si tratti di tener ferma la già avvenuta applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, ma non anche qualora si intenda beneficiare di tale trattamento, non applicato per errore dal giudice di merito).

**12) Sez. III, 6 maggio 2014, n. 24856, Spezzacatena ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Illegalità sopravvenuta della pena - Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena - Estensione al coimputato non ricorrente - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio, anche in relazione al coimputato non ricorrente, per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei e mesi sei di reclusione, eccedente il limite edittale massimo reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità).

**13) Sez. III, 21 maggio 2014, n. 25176, Amato ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze – Illegalità sopravvenuta della pena – Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni otto di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale massimo reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità). (Conf. 27621 del 2014, non mass.)

**14) Sez. III, 30 aprile 2014, n. 27066, Frattolino ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Modifica normativa di cui al d.l. 146/2013 – Introduzione di un Regime normativo più favorevole - Conseguenze – Condanna inflitta in epoca antecedente alla modifica normativa – Pena di poco superiore al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione.

In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell’art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato – la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa non è illegale quando rientri nei parametri edittali vigenti.

**15) Sez. III, 16 maggio 2014, n. 27427, De Gennaro, in corso di mass.**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Modifica normativa di cui al d.l. 146/2013 – Introduzione di un Regime normativo più favorevole - Conseguenze – Condanna inflitta in epoca antecedente alla modifica normativa – Pena di poco superiore al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione.

In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato - la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa non è illegale, quando risulti di poco superiore al minimo edittale.

**3.b. *Illegalità sopravvenuta della pena determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ovvero dalle novelle legislative che hanno interessato la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alle sentenze di applicazione concordata della pena.***

**1) Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 11110, Kiogwu**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. n. 146 del 2013 - Regime normativo più favorevole - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla modifica normativa - Pena commisurata in misura prossima al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con previsione di un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole per la riduzione dei limiti edittali massimi della pena detentiva, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale qualora quest'ultima sia stata commisurata in misura prossima al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato. (Conf. n. 11128 del 2014, non mass.). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato la pena di anni due di reclusione ed euro 6.700 di multa per la detenzione a fini non personali di gr. 180 di marijuana).

**2) Sez. VI, 4 marzo 2014, n. 13895, Nabil**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - Modifica normativa di cui al d.l. 146/20013 - Regime normativo più favorevole - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla modifica normativa - Pena commisurata in misura prossima al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione.

In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con riduzione del limite edittale massimo della pena detentiva - l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale, quando quest'ultima è stata commisurata in relazione al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato.

### **3) Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 21085, Manfrè**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena - Annullamento senza rinvio.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, anche se la sanzione concretamente applicata non abbia violato i limiti edittali previsti dalla normativa ripristinata.

### **4) Sez. III, 3 aprile 2014, n. 21259, Marku ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena - Annullamento senza rinvio.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché

va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, anche se la sanzione concretamente applicata non abbia violato i limiti edittali previsti dalla normativa ripristinata.

**5) Sez. IV, 10 aprile 2014, n. 22326, Monaco**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio –Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze –Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena – Annullamento senza rinvio - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sette di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità). (Conf. n. 22330 del 2014, 24884 del 2014 e 24886 del 2014, non mass.)

**6) Sez. III, 22 maggio 2014, n. 26346, Lamagna ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio – Droghe cosiddette “leggere” – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze – Patteggiamento concordato in epoca anteriore alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena – Annullamento senza rinvio - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella

di anni sei di reclusione, espressamente riferendosi alla pena edittale minima vigente all'epoca della ratifica dell'accordo).

**7) Sez. III, 3 aprile 2014, n. 26476, Abassi ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. n. 146 del 2013 - Regime normativo più favorevole - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla modifica normativa - Pena commisurata in misura prossima al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con previsione di un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole per la riduzione dei limiti edittali massimi della pena detentiva, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale qualora quest'ultima sia stata commisurata in misura prossima al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato. (Conf. n. 11128 del 2014, non mass.). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per la detenzione a fini non personali di gr. 485 di hashish).

**8) Sez. III, 16 maggio 2014, n. 27426, Devcic**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio – Droghe cosiddette "leggere" – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze – Illegalità sopravvenuta della pena – Patteggiamento concordato in epoca anteriore alla pronuncia di incostituzionalità - Annullamento senza rinvio - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella

di anni otto e mesi tre di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale massimo reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità) (Conf. 27705 del 2014 e 28165 del 2014 non mass.).

**9) Sez. III, 12 giugno 2014, n. 27957, Tirocchi**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio – Droghe cosiddette “leggere” – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Conseguenze – Patteggiamento concordato in epoca anteriore alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena – Esclusione - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur comportando la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, non determina automaticamente l’illegalità della pena inflitta utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, dovendosi verificare in concreto l’adeguatezza della sanzione. (In applicazione del principio la Corte ha escluso di dover annullare la sentenza di patteggiamento, con la quale era stata applicata la pena di anni due mesi otto di reclusione per illecito possesso di complessivi 1929 grammi di marijuana, pari a circa 5787 dosi medie giornaliere).

***3.c. Illegalità sopravvenuta della pena determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ovvero dalle novelle legislative che hanno interessato la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla pena inflitta a titolo di continuazione.***

**1) Sez. VI, 6 marzo 2014, n. 12727, Rubino ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Illecita detenzione e cessione di droghe "leggere" - Disciplina più favorevole - Applicabilità in materia di reato continuato - Limiti - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non

trova applicazione quando gli stessi costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti. (Fattispecie in cui la pena base era stata determinata avendo riguardo al delitto associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).

## **2) Sez. IV, 12 marzo 2014, n. 16245, Iori ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio – Droghe cosiddette "leggere" – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Pena inflitta a titolo di continuazione – Pronuncia di incostituzionalità – Incidenza – Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento della pena dovuto alla ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale (Conf. 16251 del 2014 non mass.).

## **3) Sez. IV, 2 aprile 2014, n. 19267, Festante ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette "leggere" – Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Pena inflitta a titolo di continuazione – Pronuncia di incostituzionalità – Incidenza – Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento della pena dovuto alla ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina attinta dalla pronuncia di incostituzionalità.

**4) Sez. IV, 5 FEBBRAIO 2014, n. 22257, Guernelli ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI – IN GENERE – Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – Condotte illecite relative a “droghe leggere” - Disciplina più favorevole - Applicabilità in materia di reato continuato – Sussistenza - Conseguenze – Annullamento con rinvio della sentenza di condanna per fatti relativi a “droghe pesanti” e “droghe leggere” avvinti dalla continuazione- Necessità.

In tema di stupefacenti, la sentenza di condanna per una pluralità di episodi relativi a “droghe pesanti” e a “droghe leggere” avvinti dalla continuazione, emessa nel vigore dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere annullata con rinvio, per consentire al giudice di merito di rivalutare ed eventualmente rimodulare la risposta sanzionatoria, alla luce della disciplina più favorevole tornata in vigore per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale.

**5) Sez. IV, 12 marzo 2014, n. 24606, Rispoli**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio – Droghe cosiddette “leggere” – Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo – Configurabilità – Pena inflitta a titolo di continuazione – Pronuncia di incostituzionalità - Incidenza –Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell’aumento di pena - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell’aumento per la ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale (Nella fattispecie l’aumento per la continuazione era stato determinato in mesi otto di reclusione in relazione ad una sola condotta illecita avente ad oggetto le droghe cosiddette “leggere”)

**6) Sez. IV, 28 febbraio 2014, n. 25211, Pagano**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 – Droghe cosiddette “leggere” – Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio –Regime sanzionatorio di maggior

favore per il reo – Configurabilità – Pena inflitta a titolo di continuazione – Pronuncia di incostituzionalità - Incidenza – Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento per il calcolo dell'aumento per la continuazione i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, atteso che nell'applicare tale aumento considera anche la minore o maggiore gravità dei reati satellite, desunta oggettivamente dalla pena per essi prevista.

**7) Sez. VI, 14 marzo 2014, n. 25807, Rizzo ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Illecita detenzione e cessione di droghe "leggere" - Disciplina più favorevole - Applicabilità in materia di reato continuato - Limiti.

In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non trovano applicazione quando i delitti in questione costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti.

**8) Sez. III, 30 aprile 2014, n. 27066, Frattolino ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Illecita detenzione e cessione di droghe "leggere" - Disciplina più favorevole - Applicabilità in materia di reato continuato - Limiti - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non trova applicazione quando gli stessi costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della

continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satelliti. (Fattispecie in cui la pena base era stata determinata avendo riguardo al delitto associativo previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990).

#### **4. Incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 sulle misure cautelari personali in atto.**

##### **1) Sez. IV, 1 aprile 2014, n. 15187, Giunta**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Misure cautelari personali in atto - Incidenza della pronuncia demolitoria della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Configurabilità - Fattispecie.

L'avvenuta reviviscenza, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, del trattamento sanzionatorio più favorevole per la detenzione illecita delle cosiddette "droghe leggere" impone di riconsiderare i presupposti applicativi delle misure cautelari personali in atto, atteso che la cornice edittale di riferimento incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua stessa applicabilità, stante la necessaria valutazione in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente alla questione concernente le esigenze cautelari, giacché nel provvedimento confermativo degli arresti domiciliari era esplicitamente esclusa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, stanti i limiti di pena edittali all'epoca vigenti).

##### **2) Sez. IV, 15 aprile 2014, n. 21600, Bissicé**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Misure cautelari personali in atto - Incidenza della pronuncia demolitoria della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Configurabilità - Fattispecie.

L'avvenuta reviviscenza, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, del trattamento sanzionatorio più favorevole per la detenzione illecita delle cosiddette "droghe leggere" impone di riconsiderare i presupposti applicativi delle misure cautelari personali in atto, atteso che la cornice edittale di riferimento incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua stessa applicabilità, stante la necessaria valutazione in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente alla questione concernente le esigenze cautelari, giacché nel provvedimento confermativo degli arresti domiciliari era

esplicitamente esclusa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, stanti i limiti di pena edittali all'epoca vigenti).

**5. Incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 sul consumo personale di sostanze stupefacenti.**

**1) Sez. VI, 9 aprile 2014, n. 19263, Iaglietti**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 - Caducazione dell'art. 73 comma primo - Bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Parametri quantitativi o dosimetrici per delimitare l'uso esclusivamente personale - Conseguenze - Sopravvenuta punibilità del consumo personale - Esclusione - Sopravvenuta abrogazione degli artt. 75 e 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione.

In tema di stupefacenti, la caducazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 dell'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006), che aveva introdotto il comma primo-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contenente specifici parametri quantitativi o dosimetrici per delimitare l'ambito dell'uso esclusivamente personale integrante l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del citato d.P.R., non ha determinato la sopravvenuta punibilità in sede penale del consumo personale di sostanze stupefacenti né, conseguentemente, la abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 75 bis, correlate alla detenzione di sostanza drogante per personale consumo non assoggettata a sanzione penale.

**6. Il sistema tabellare introdotto dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79 e la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90.**

**1) Sez. III, 21 maggio 2014, n. 25176, Amato ed altri**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE - Sistema tabellare - Modifica ad opera del d.l. n. 36 del 2014 - Effetti - Ingente quantità - Nuova verifica - Necessità.

In tema di stupefacenti, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante.

**2) Sez. IV, 20 giugno 2014, n. , Jutaru ed altro**

623 STUPEFACENTI - 001 IN GENERE

STUPEFACENTI - IN GENERE – Quantità massima detenibile – Reintroduzione ad opera del d.l. n. 36 del 2014 – Effetti - Ingente quantità – Verifica - Rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile – Persistente validità - Sussistenza.

Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

Il redattore: Roberta Zizanovich

Il vice direttore  
Giorgio Fidelbo